II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote

(86/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono ottemperare i trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, l'installazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei comandi;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), modificata, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che l'armonizzazione di dette prescrizioni è un fattore evidente di sicurezza e consente inoltre, per quanto riguarda l'ubicazione e la simbologia dei comandi, di risolvere il problema connesso con il plurilinguismo delle iscrizioni;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori agricoli o forestali a ruote richiede che gli Stati membri riconoscano fra di loro i controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore agricolo o forestale s'intende ogni veicolo a motore, a ruote oppure a cingoli, che abbia almeno due assi, la cui funzione risieda essenzialmente nella potenza di trazione e che sia specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nella attività agricola o forestale. Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica unicamente ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi almeno due assi e una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/ora.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore, né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi, se questi sono conformi alle prescrizioni che figurano negli allegati I, II, III e IV.

Articolo 3

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavora-

(1) GU n. C 172 del 13. 7. 1981, pag. 108.
(2) GU n. C 189 del 30. 7. 1981, pag. 15.
(3) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

tori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche dei trattori rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE

1. DEFINIZIONI

1.1. **Tipo di trattore**

Per «tipo di trattore per quanto concerne l'installazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei comandi» si intendono i trattori che non presentano tra di loro differenze essenziali per quanto riguarda le sistemazioni interne che possono influire sull'ubicazione e l'identificazione dei comandi.

1.2. **Comando**

Per «comando», si intende qualsiasi dispositivo il cui azionamento diretto permette di modificare lo stato o il funzionamento del trattore o di un'attrezzatura ad esso collegata.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

2.1. La domanda di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda l'installazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei comandi, deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.

2.2. Essa è corredata di una descrizione (fotografie o disegni), in tre esemplari delle parti del trattore oggetto delle prescrizioni della presente direttiva.

2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, oppure la o le parti del trattore ritenute essenziali per l'esecuzione dei controlli prescritti dalla presente direttiva.

3. OMOLOGAZIONE CEE

La scheda di omologazione CEE deve essere corredata di una scheda conforme al modello oggetto dell'allegato V.

ALLEGATO II

REQUISITI TECNICI

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. I comandi devono essere facilmente accessibili e non presentare un pericolo per l'operatore che deve poterli azionare facilmente e senza rischi; essi devono essere concepiti e disposti, o protetti, in modo da escludere qualsiasi commutazione intempestiva o qualsiasi movimento involontario o altra manovra pericolosa.

1.2. Per l'identificazione dei comandi con simboli, i simboli utilizzati devono essere conformi a quelli indicati nell'allegato III.

1.3. Si possono utilizzare, ad altri fini, simboli e comandi diversi da quelli di cui all'allegato III, purché non esista alcun rischio di confusione con quelli indicati in tale allegato.

1.4. I simboli sono ritenuti conformi se vengono rispettate le proporzioni dimensionali di cui all'allegato IV.

1.5. I simboli devono figurare sui comandi o nelle loro immediate vicinanze.

1.6. I simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo.

1.7. Qualora, secondo il successivo punto 2, si applichino prescrizioni particolari per quanto riguarda l'istallazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei comandi, questi ultimi devono soddisfare le prescrizioni particolari di cui al punto 2. Sono autorizzate altre soluzioni, qualora il costruttore ne dimostri almeno l'equivalenza rispetto ai requisiti imposti dalla presente direttiva.

2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1. **Comando di avviamento**

Deve essere impossibile avviare il motore se tale operazione rischia di provocare uno spostamento incontrollato del trattore. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora il motore si possa mettere in moto soltanto:

— se la leva del cambio di velocità è in posizione neutra o in folle, oppure

— se la leva di selezione delle gamme è in posizione neutra o in folle, oppure

— se il meccanismo di innesto è disinserito, oppure

— se il dispositivo idrostatico è in folle o privo di pressione, oppure

— se, in caso di trasmissione idraulica, il dispositivo di inserimento ritorna automaticamente in posizione neutra.

2.2. **Comando di arresto del motore**

L'azionamento di tale dispositivo deve provocare, senza sforzo manuale sostenuto, l'arresto del motore che non deve potersi rimettere in moto spontaneamente. Se non è combinato con il comando di avviamento, il comando di arresto del motore deve essere di colore nettamente contrastante con lo sfondo e con gli altri comandi. Se tale comando è costituito da un pulsante, deve essere di colore rosso.

2.3. **Comando di bloccaggio del differenziale**

Se il comando esiste, la sua identificazione è obbligatoria. L'azionamento del bloccaggio del differenziale deve essere segnalato chiaramente, qualora ciò non sia già indicato dalla posizione del comando.

2.4. **Comando del meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti**

2.4.1. Occorre, o che i comandi del meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti siano installati in modo da garantire la sicurezza delle manovre di sollevamento e di abbassamento, o che siano previsti, sui dispositivi di aggancio delle attrezzature, elementi di accoppiamento automatici che non richiedano

la presenza di un operatore tra il trattore e l'attrezzatura. Qualora tale comando sia installato, ne deve essere indicata obbligatoriamente la presenza.

2.4.2. I requisiti di sicurezza concernenti il sollevamento e l'abbassamento degli strumenti trasportati si ritengono rispettati quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

2.4.2.1. *Comandi principali*

I comandi principali e la relativa eventuale trasmissione sono disposti o protetti in modo da essere irraggiungibili quando l'operatore si trova a terra tra il trattore e lo strumento agganciato, oppure devono essere previsti comandi esterni.

2.4.2.2. *Comandi esterni*

2.4.2.2.1. i comandi sono disposti in modo tale che l'operatore possa azionarli da un luogo non pericoloso come, per esempio, quando i comandi del sollevamento idraulico dell'aggancio a tre punti o taluni comandi supplementari per tale sollevamento si trovano all'esterno dei piani verticali formati dalle pareti interne dei parafanghi

e

2.4.2.2.2. l'azionamento del sollevamento idraulico dell'aggancio a tre punti si effettua mediante comandi che consentono un sollevamento limitato in modo che, per ciascun azionamento del comando, la corsa non superi i 100 mm. I punti di misurazione sono allora costituiti dai punti di accoppiamento ai bracci inferiori dell'aggancio a tre punti,

oppure

2.4.2.2.3. il meccanismo di sollevamento idraulico dell'aggancio a tre punti è azionato mediante comandi che agiscono in base al principio dell'«uomo morto»,

2.4.2.3. *Trattori a carreggiata stretta*

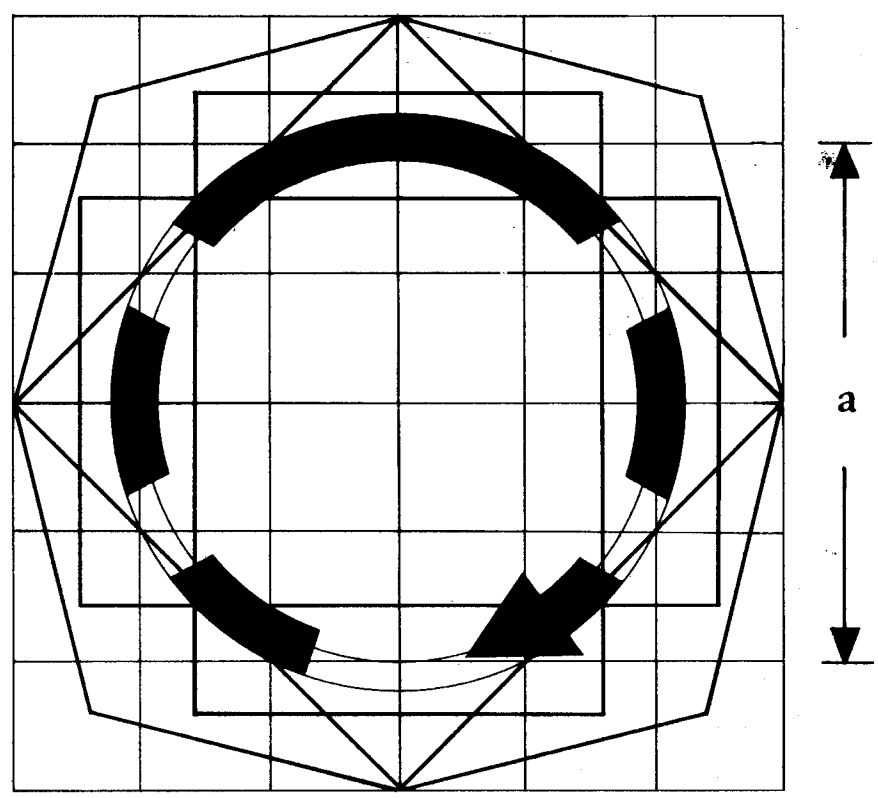
Nel caso dei trattori aventi uno degli assi motore con carreggiata fissa o variabile minima non superiore a 1 150 mm, i comandi principali sono situati anteriormente rispetto al piano verticale passante per il punto di riferimento del sedile quando questo si trova in posizione centrale;

2.4.2.4. altre soluzioni sono autorizzate se il costruttore dimostra che hanno un effetto almeno equivalente alle prescrizioni di cui ai punti 2.4.2.1, 2.4.2.2 e 2.4.2.3.

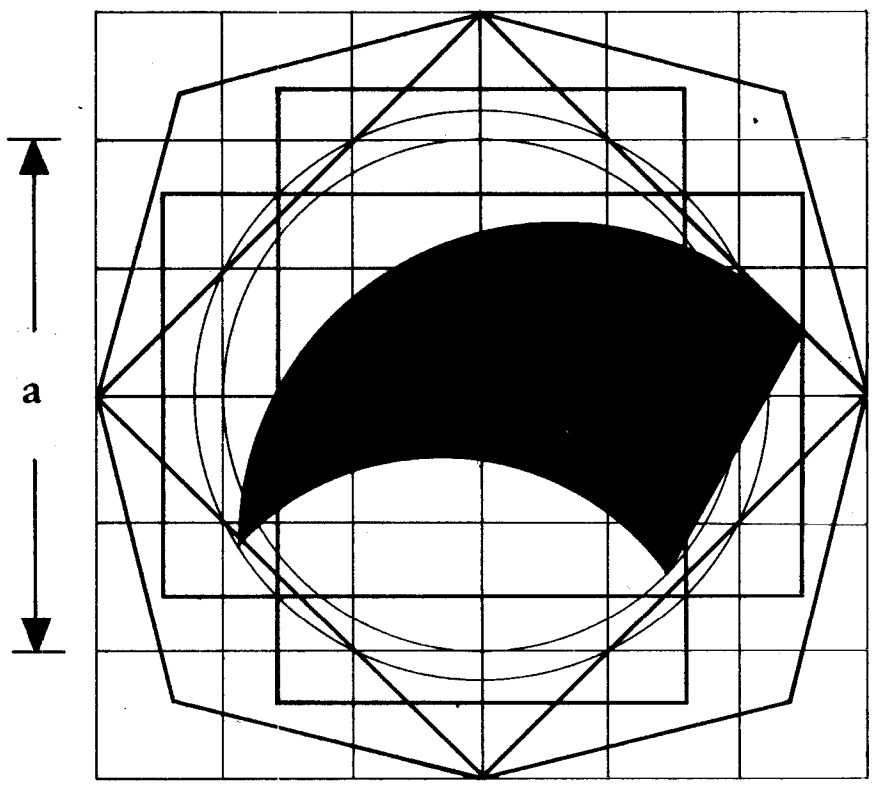
ALLEGATO III

SIMBOLI

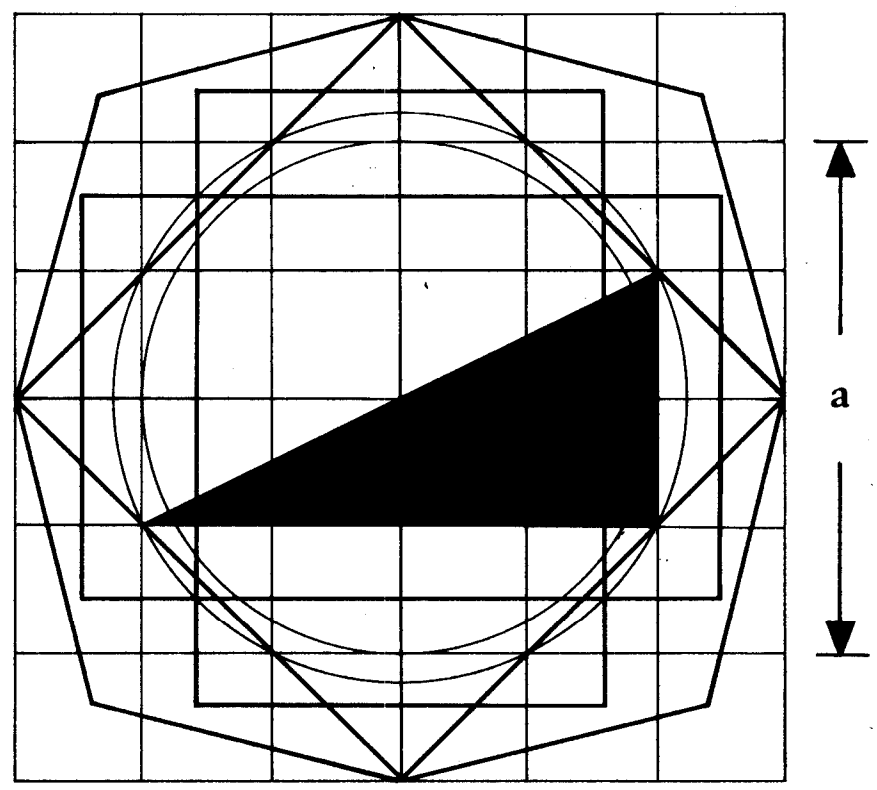
1. **Comando di avviamento**



2. **Comando del regime di rotazione del motore**



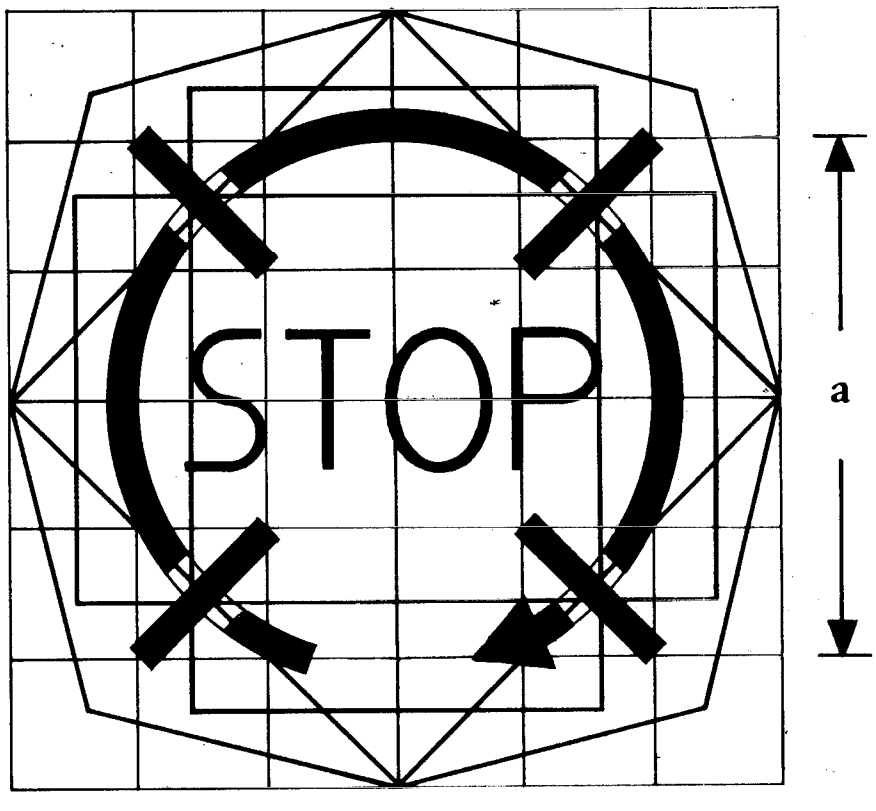
Significato: Variazione continua rotatoria



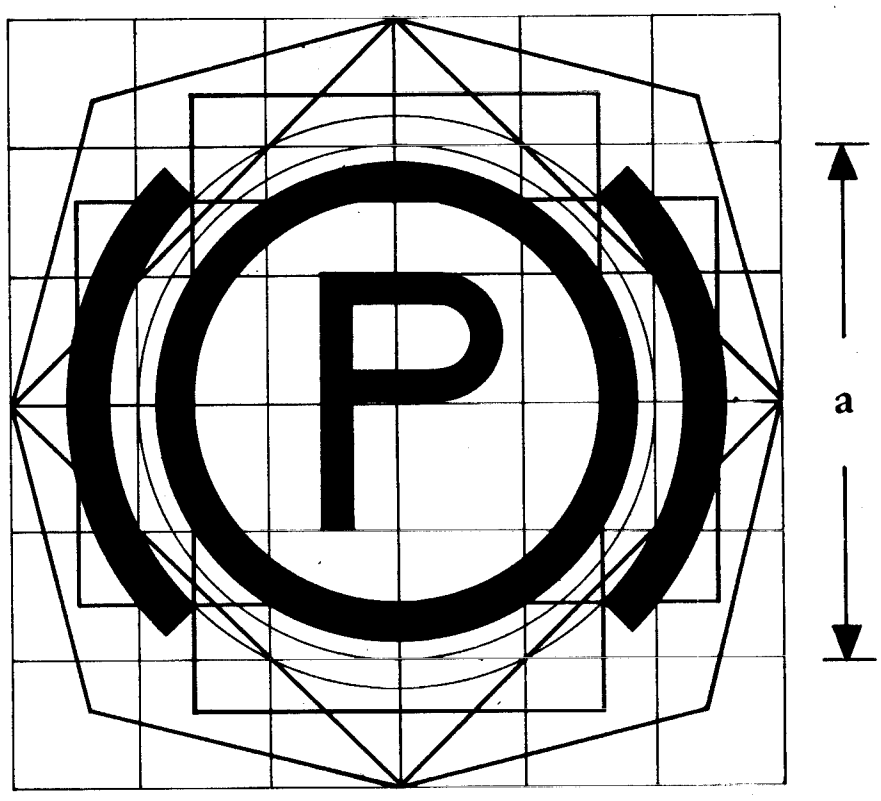
Variazione continua lineare

3. **Comando di arresto del motore**

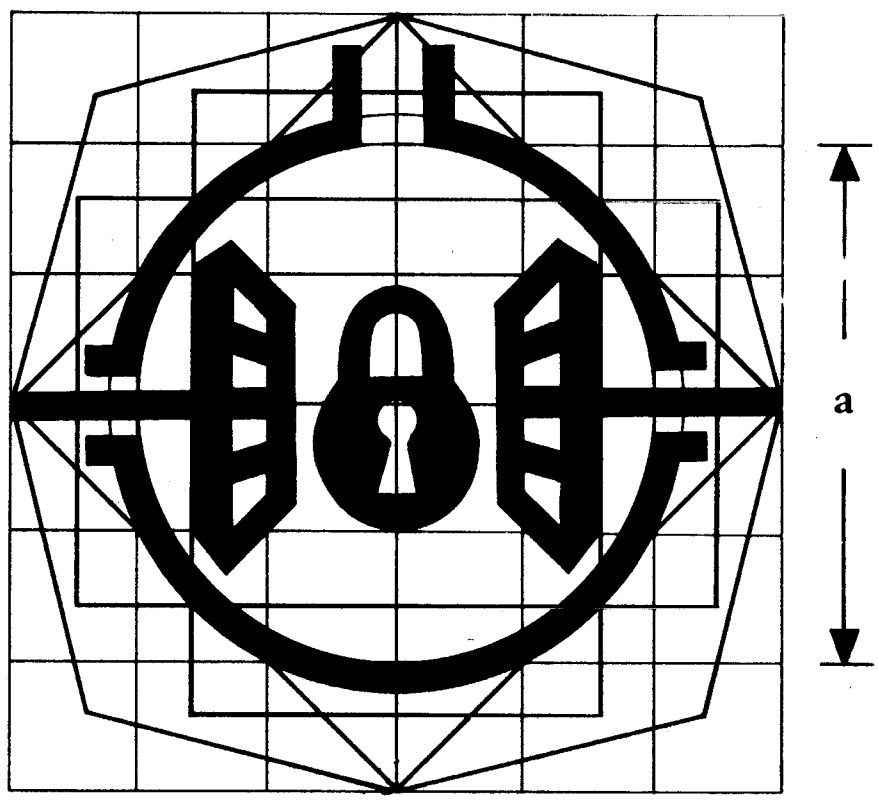
(motore ad accensione comandata o motore ad accensione per compressione)



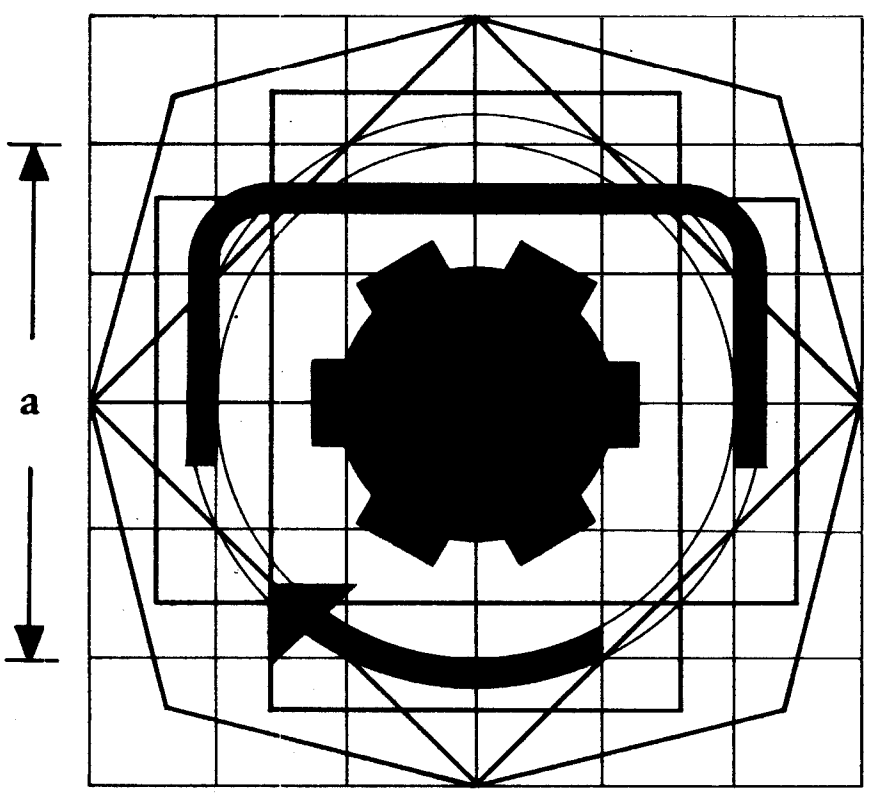
4. **Comando del freno di stazionamento**



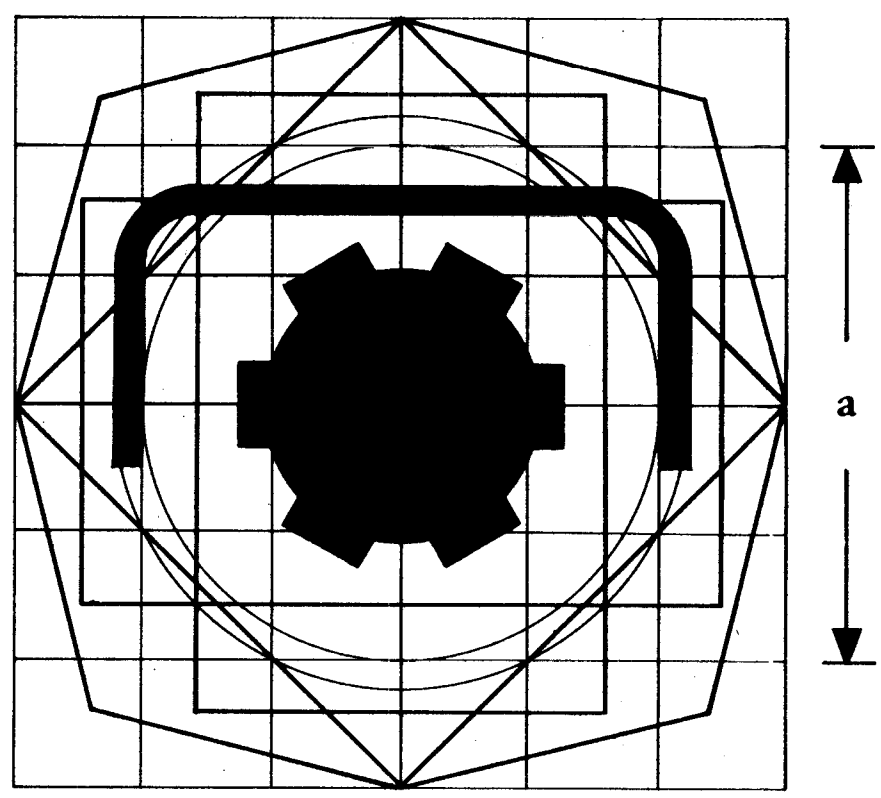
5. Comando di bloccaggio del differenziale



6. Comando di innesto della presa di movimento



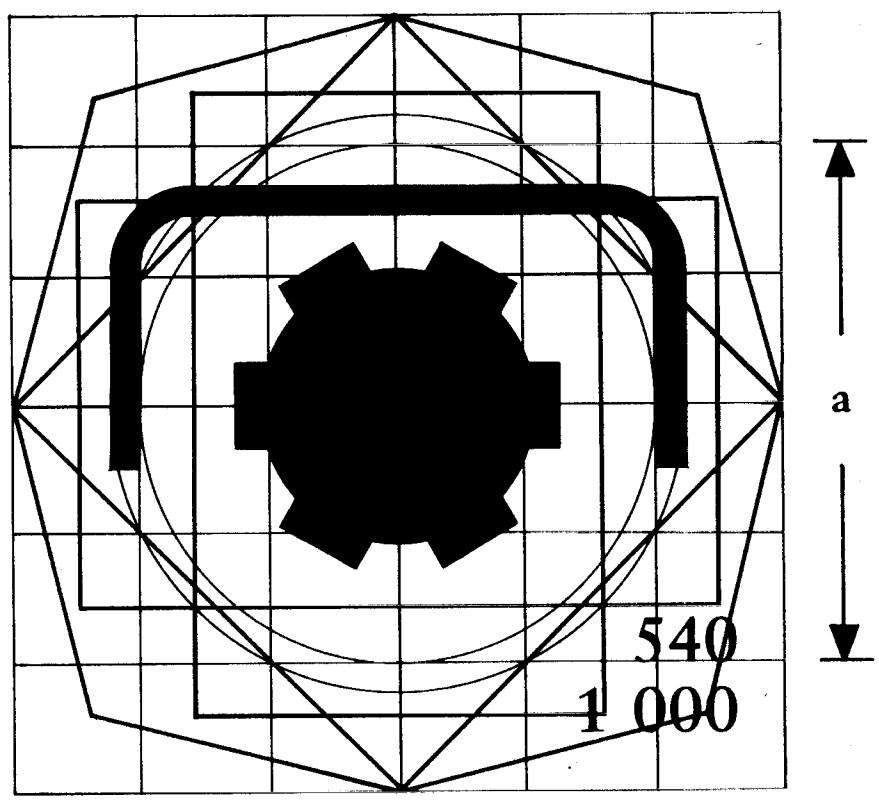
Significato: Posizione di funzionamento



Posizione di riposo

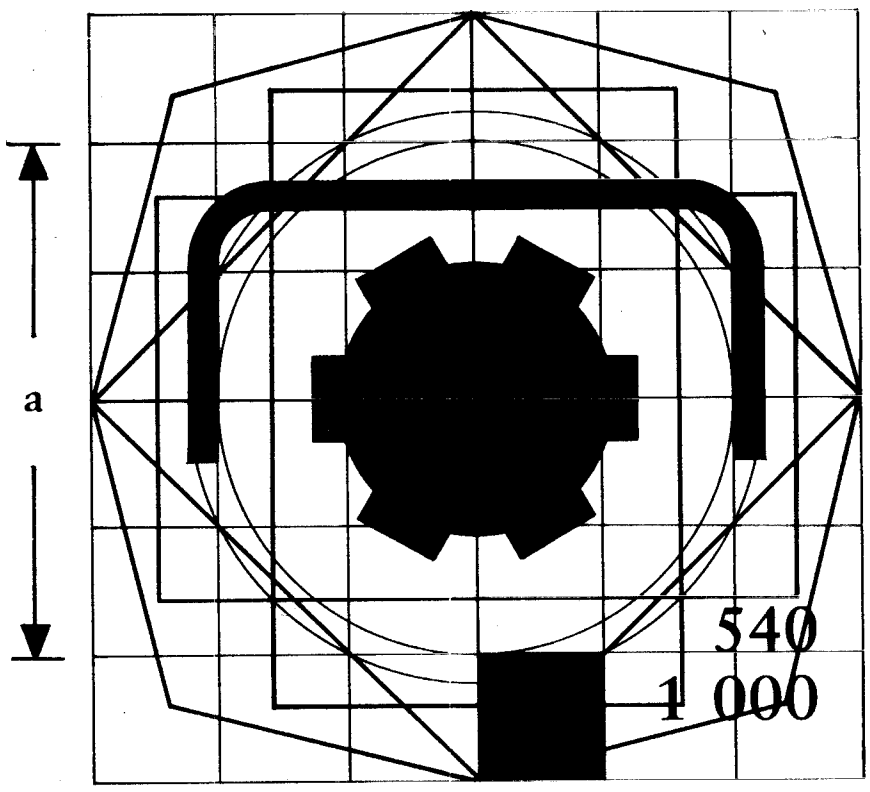
7. **Comando di innesto della presa di movimento e/o di selezione delle velocità di rotazione**

1



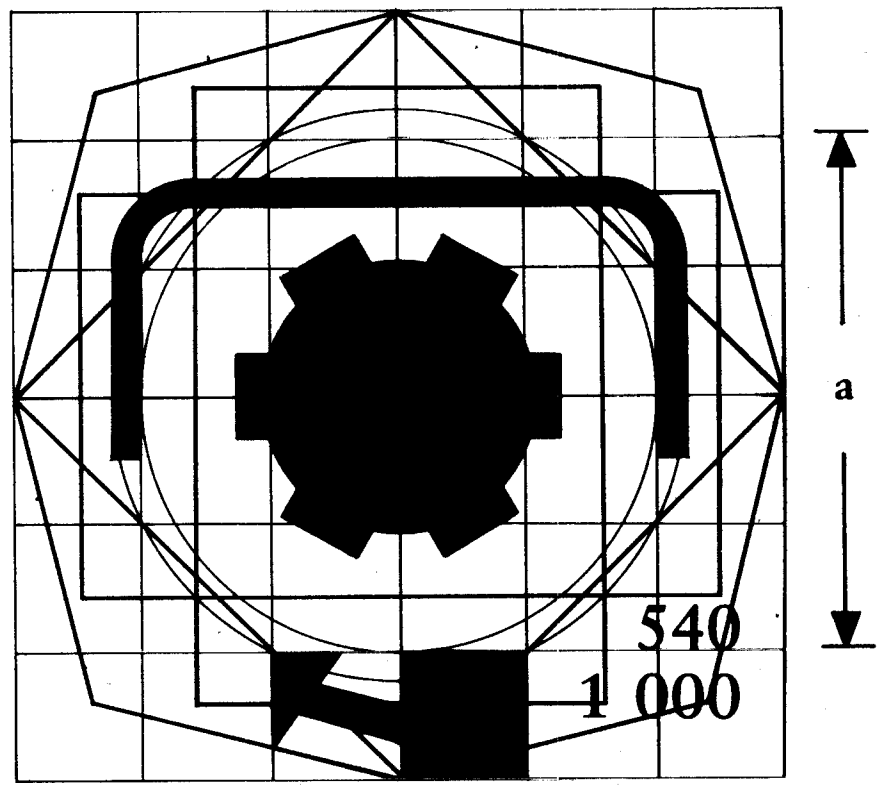
Significato: Presa non funzionamente e selettore di velocità in folle

2



Significato: Presa non funzionante e selettore innestato

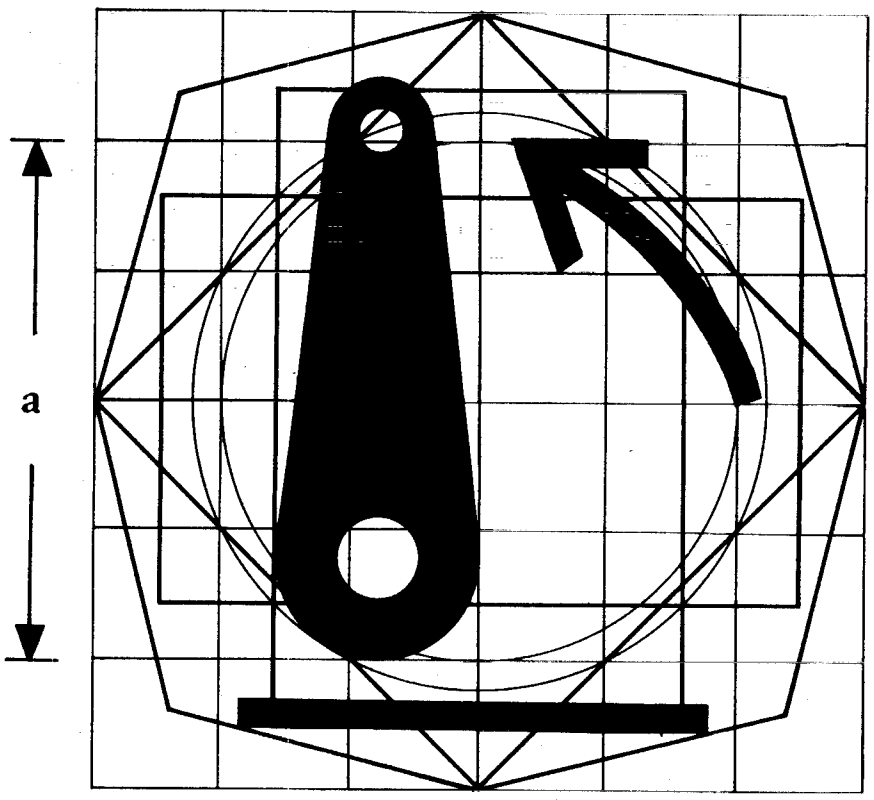
3



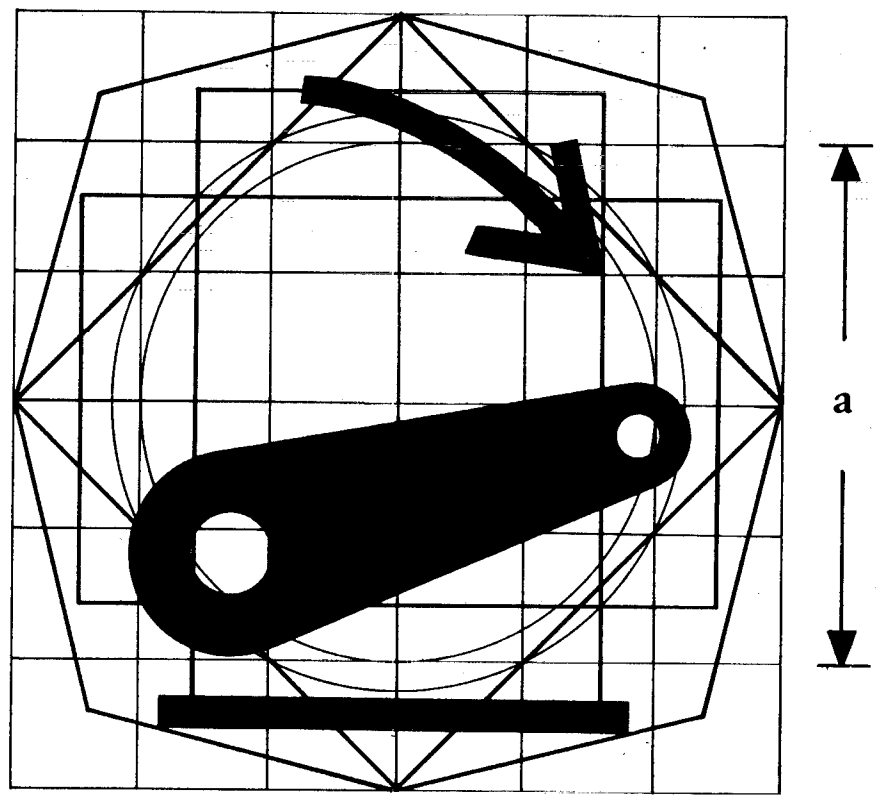
Presa funzionante e selettore innestato

NB.: I simboli qui sopra indicati si riferiscono ad un comando di innesto e di selezione della velocità di rotazione di una presa di movimento a due velocità di rotazione. Il simbolo n. 1 corrisponde alla situazione con selettore al punto morto e presa non funzionante; il simbolo n. 2 corrisponde alla situazione con presa non funzionante e selettore innestato sulla velocità di rotazione di 1 000 giri/minuto; il simbolo n. 3 corrisponde alla situazione con presa funzionante e selettore innestato sulla velocità di rotazione di 1 000 giri/minuto.

8. Comando del meccanismo di sollevamento

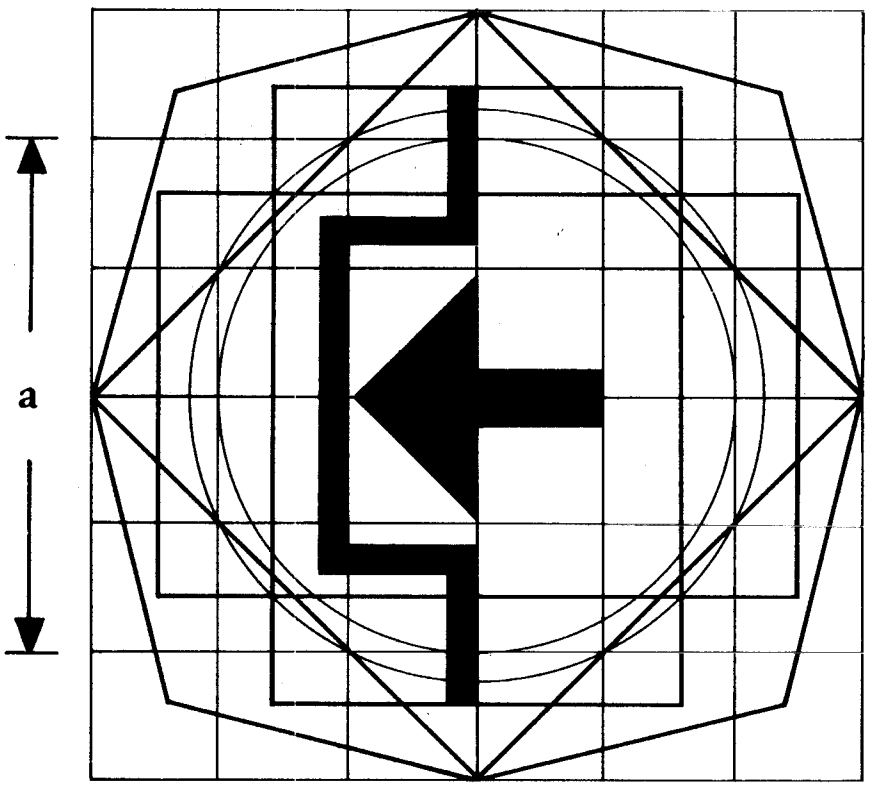


Significato: Posizione alzata

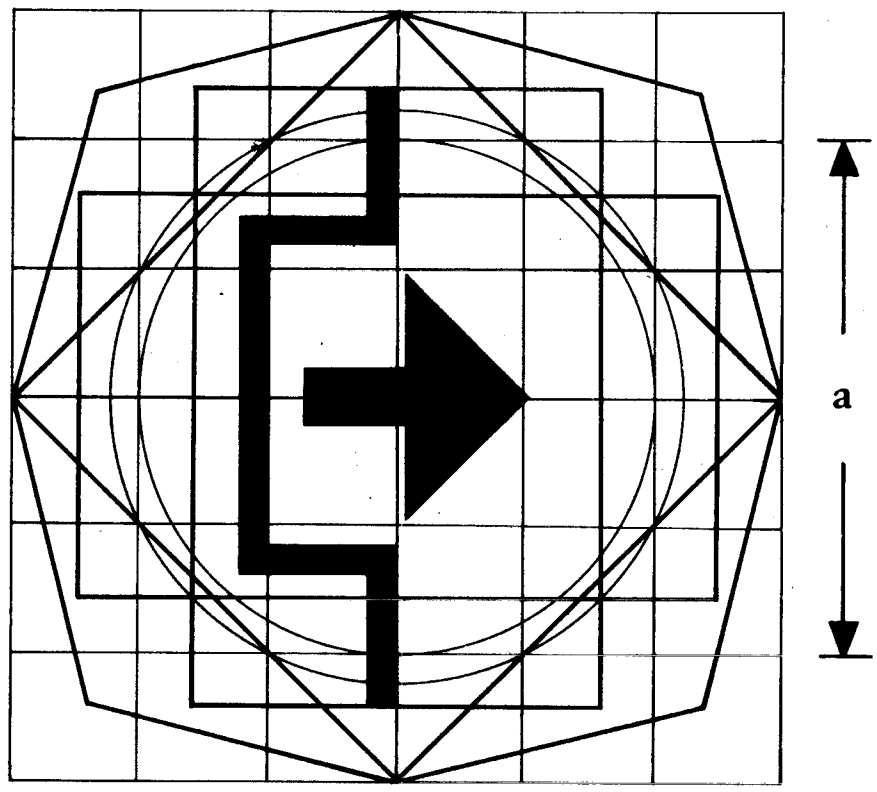


Posizione abbassata

9. Comando a distanza degli accessori esterni

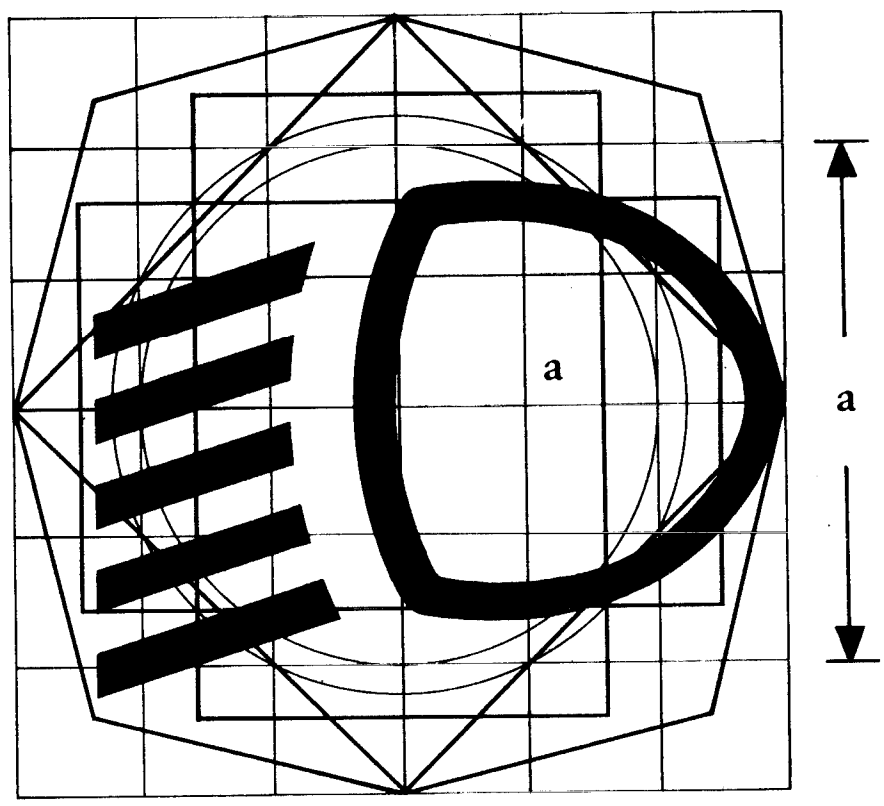


Significato: Posizione di lavoro

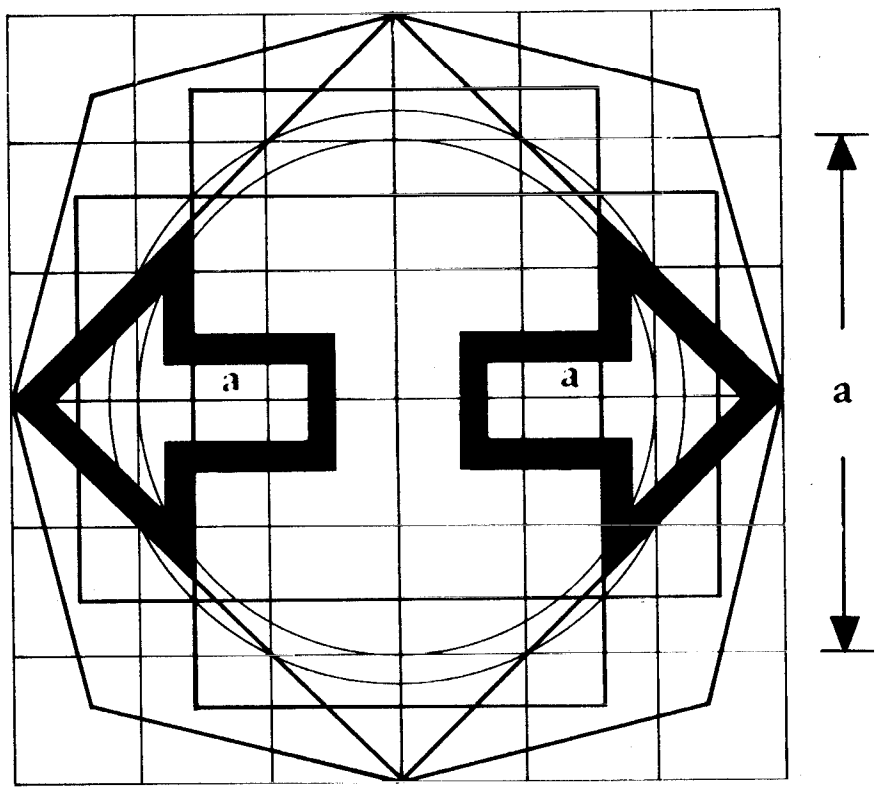


Posizione di riposo

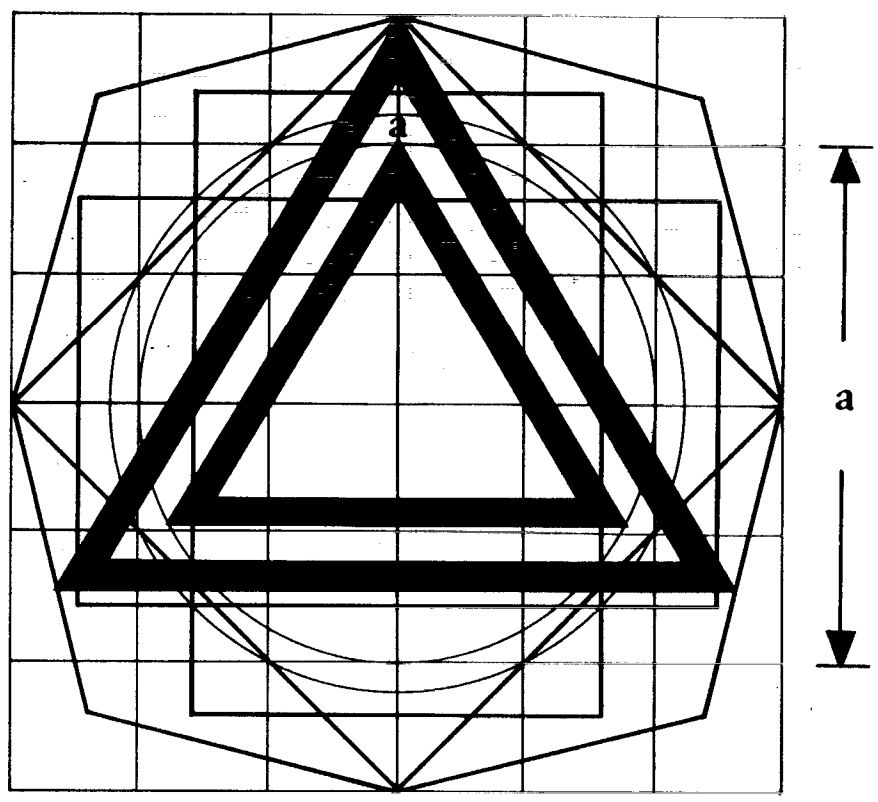
10. Comando dei fari anabbaglianti



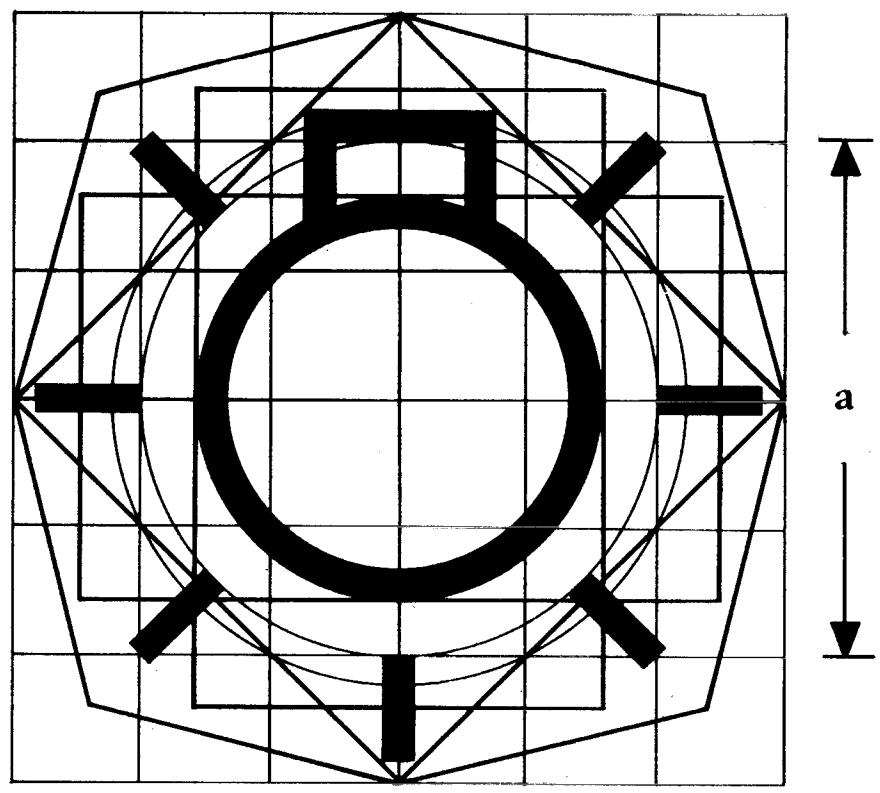
11. Comando degli indicatori di direzione



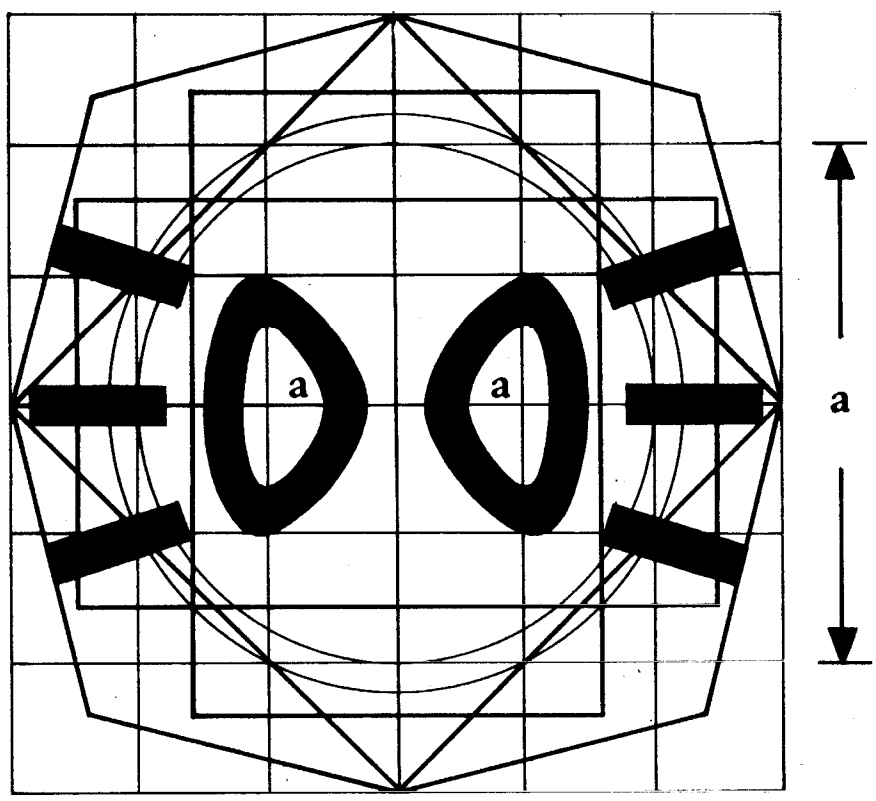
12. Comando del segnale di pericolo



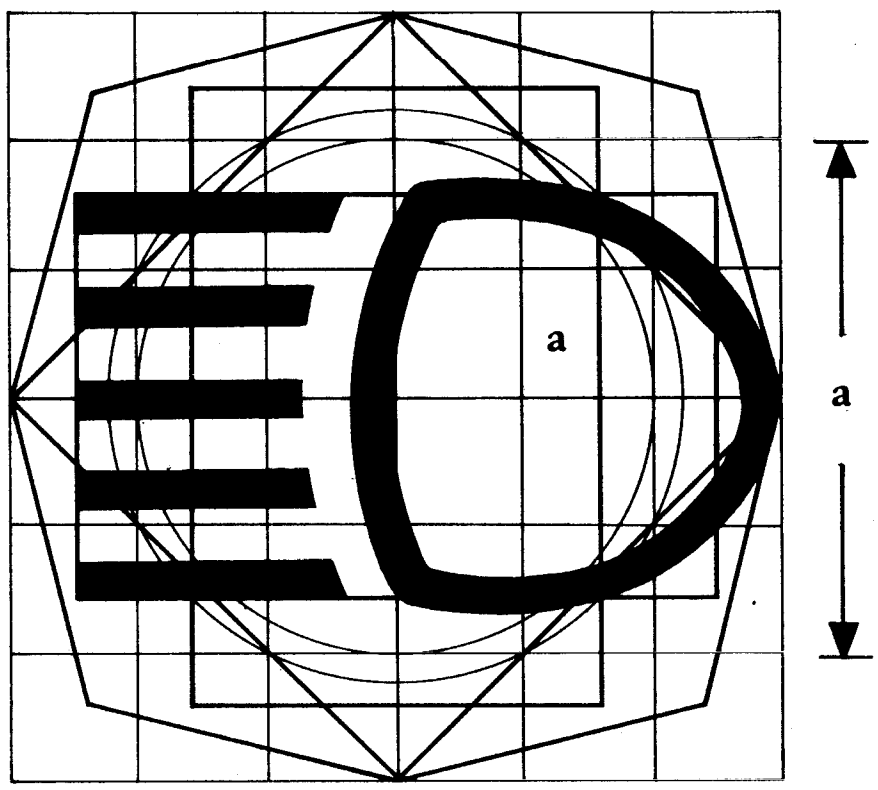
13. Comando generale di illuminazione



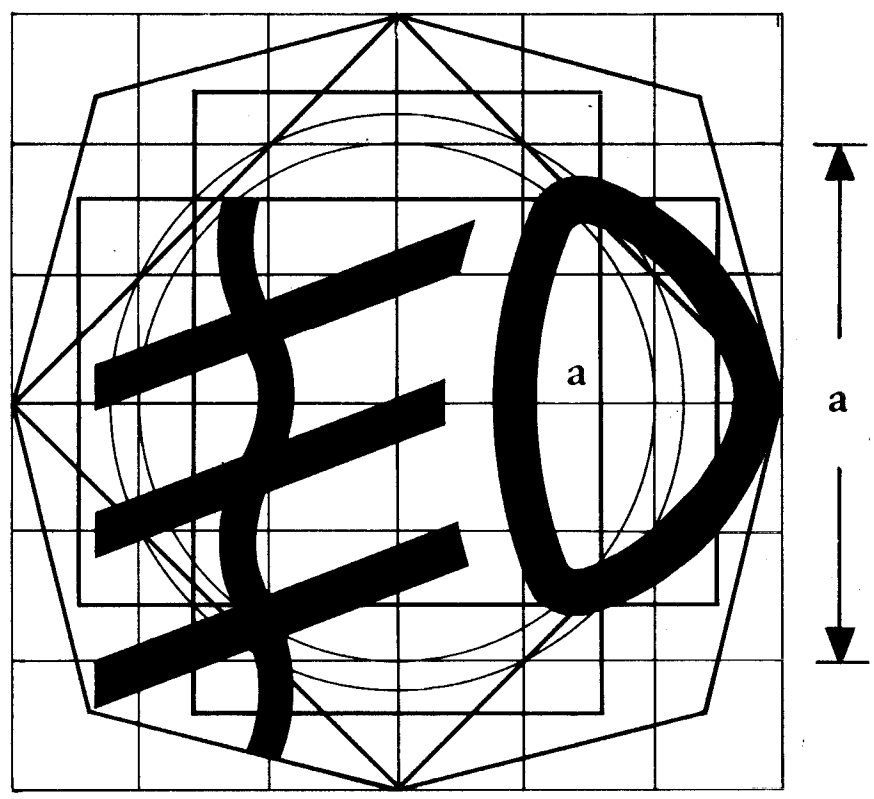
14. Comando luci di posizione anteriori



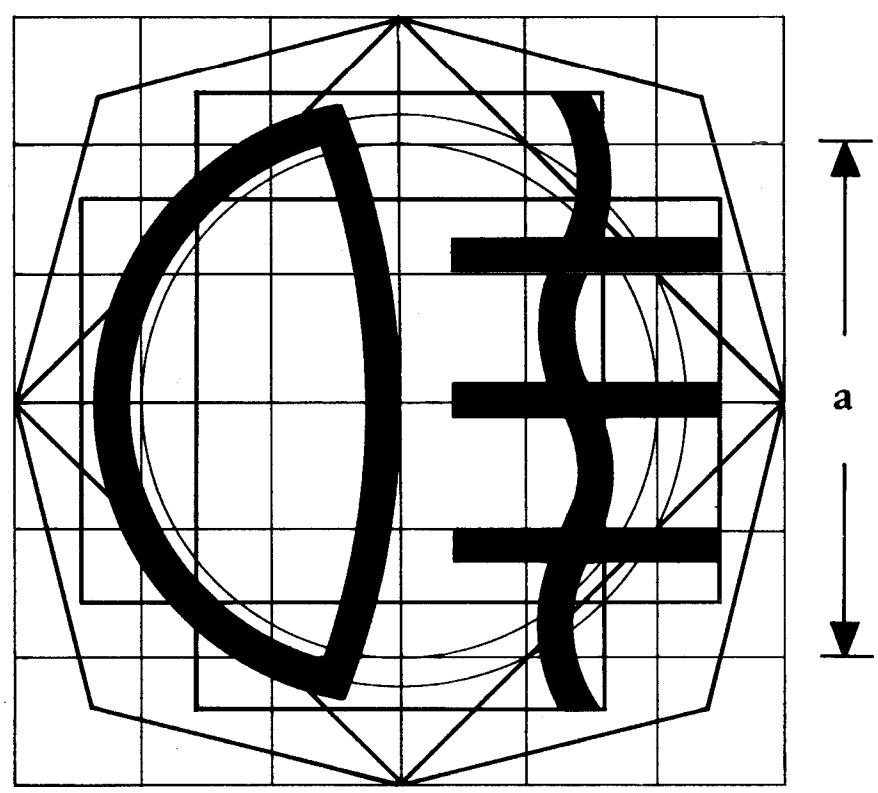
15. Comando dei fari abbaglianti



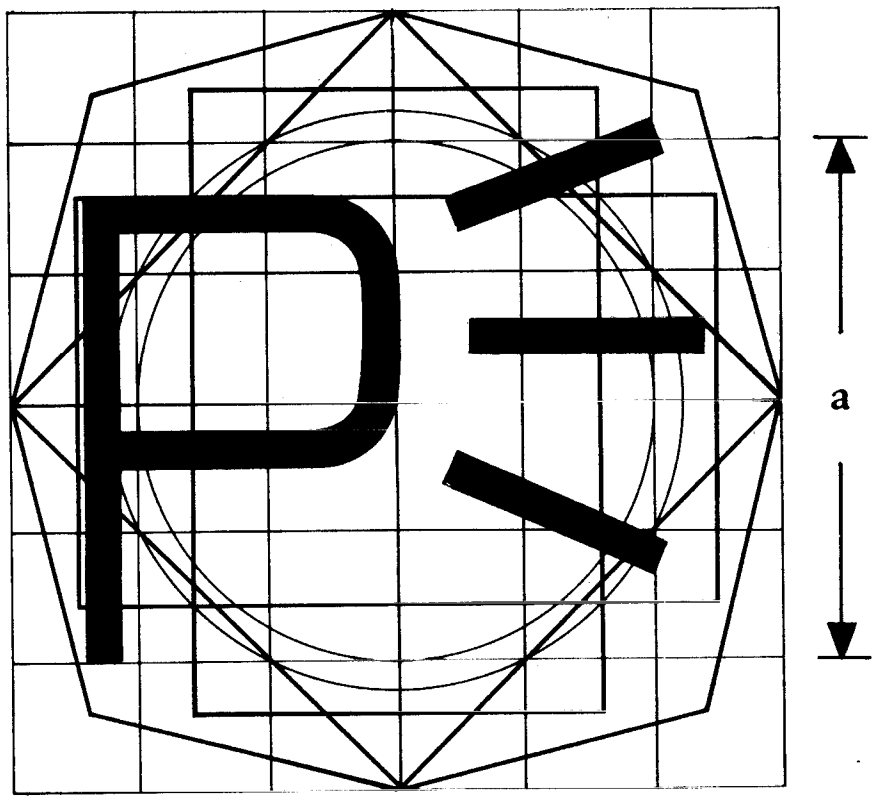
16. Comando dei proiettori fendinebbia anteriori



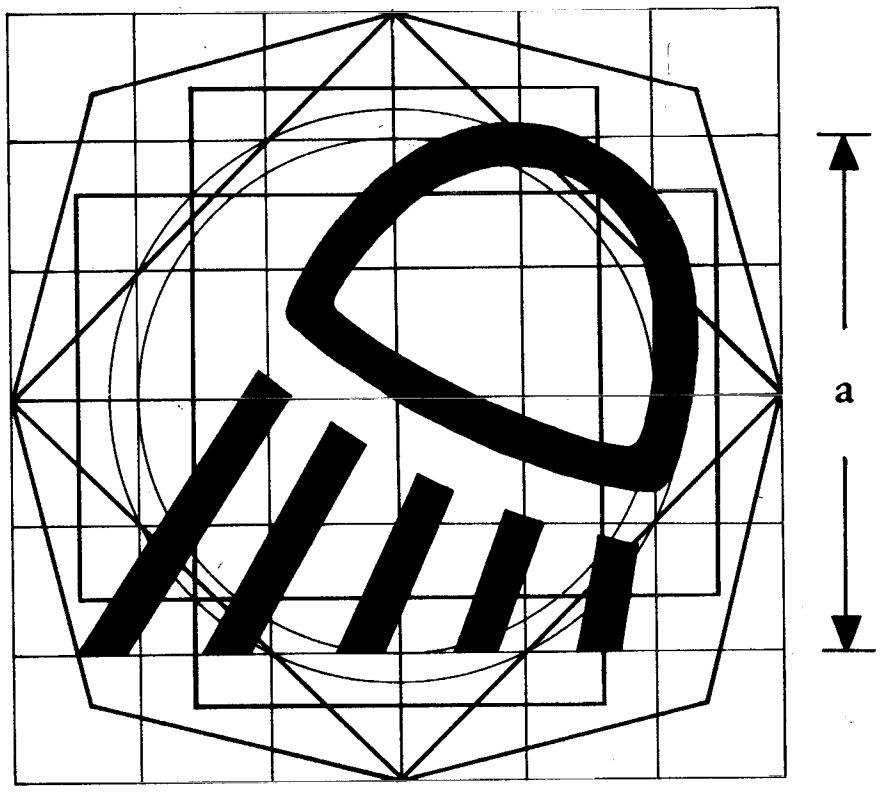
17. Comando del proiettore o dei proiettori fendinebbia posteriori



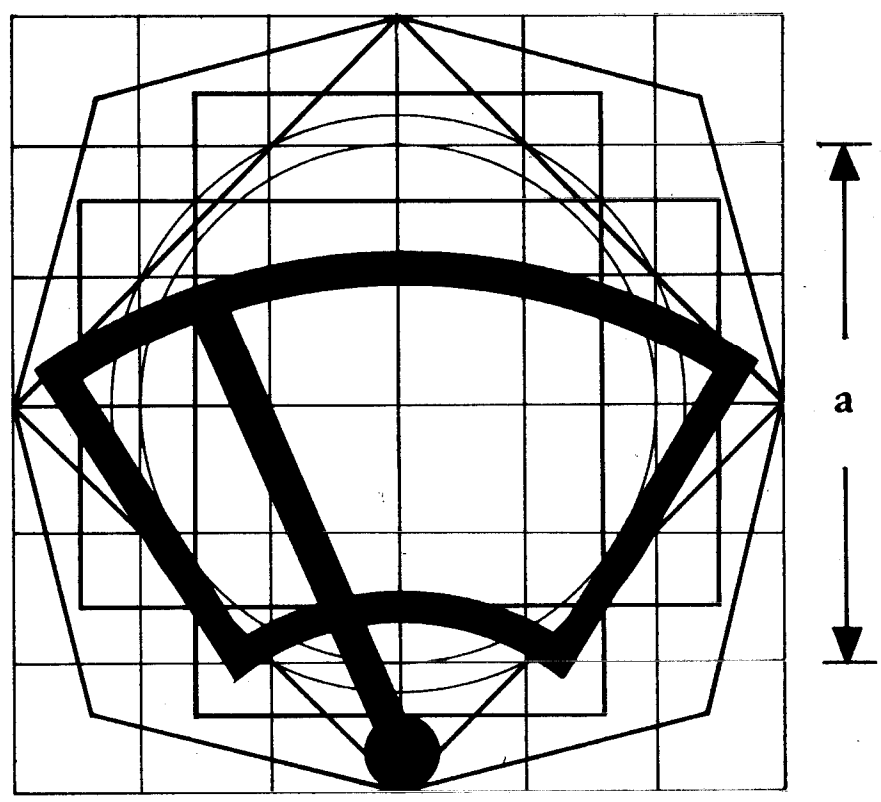
18. Comando della luce o delle luci di stazionamento



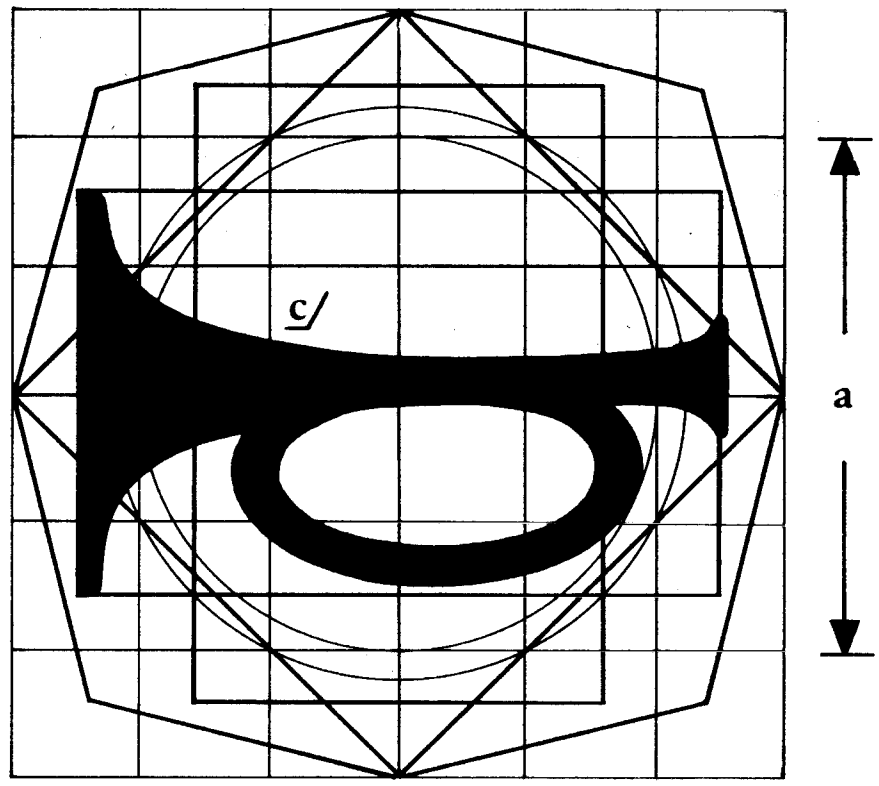
19. Comando del proiettore di lavoro



20. Comando del tergicristallo



21. Comando del dispositivo di segnalazione acustica



ALLEGATO IV

COSTRUZIONE DEL MODELLO DI BASE DEI SIMBOLI CHE FIGURANO ALL'ALLEGATO III

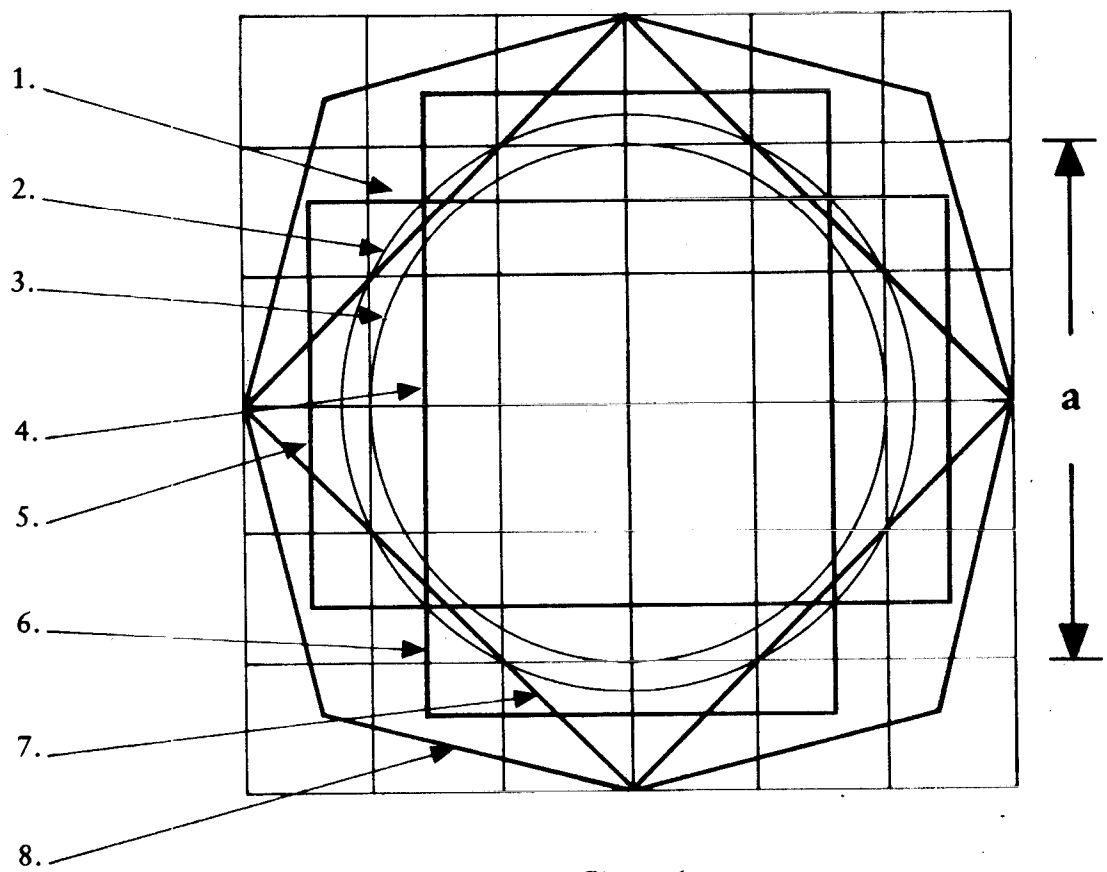


Figura 1

Modello di base

Il modello di base è costituito come segue:

1. un quadrato principale con lato di 50 mm; la quota a) è pari alla dimensione nominale a) dell'originale;

2. un cerchio principale con diametro di 56 mm, che ha all'incirca la stessa superficie del quadrato principale 1;

3. un secondo cerchio con diametro di 50 mm iscritto nel quadrato principale 1;

4. un secondo quadrato i cui vertici si trovano sul cerchio principale 2 ed i cui lati sono paralleli a quelli del quadrato principale;

5. e 6. due rettangoli aventi la stessa superficie del quadrato principale 1; i loro lati sono rispettivamente perpendicolari e ciascuno di essi è costruito in maniera da intersecare i lati opposti del quadrato principale in punti simmetrici;

7. un terzo quadrato i cui lati passano per i punti di intersezione del quadrato principale 1 e del cerchio principale 2 e sono inclinati a 45°, dando le maggiori dimensioni orizzontali e verticali del modello di base;

8. un ottagono irregolare formato da linee inclinate a 30° rispetto ai lati del quadrato 7.

Il modello di base è applicato su una griglia avente passo di 12,5 mm la quale coincide con il quadrato principale 1.

ALLEGATO V

MODELLO

Formato massimo: DIN A4 (210 mm x 297 mm)

Indicazione dell'amministrazione

ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE, L'UBICAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI

(Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote)

Numero di omologazione CEE .....

1. Marchio di fabbrica o di commercio del trattore .....

   .....

2. Tipo del trattore .....

3. Nome ed indirizzo del costruttore .....

   .....

   .....

4. Se del caso, nome ed indirizzo del mandatario del costruttore .....

   .....

   .....

5. Breve descrizione del tipo di trattore per quanto riguarda l'ubicazione e l'identificazione dei comandi .....

   .....

6. Trattore presentato all'omologazione in data .....

7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione .....

8. Data del verbale rilasciato da detto servizio .....

9. Numero del verbale rilasciato da detto servizio .....

10. L'omologazione per quanto riguarda l'installazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei comandi viene concessa/rifiutata (1).

11. Località .....

12. Data .....

13. Firma .....

14. Si allegano i seguenti disegni recanti il numero di omologazione sopra indicato:

    Una serie di disegni dei comandi nonché delle parti del trattore che si ritiene presentino interesse ai fini della direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote.

    Se espressamente richiesti, questi disegni sono forniti alle competenti autorità degli altri Stati membri.

15. Eventuali osservazioni .....

    .....

    .....

(1) Cancellare la dicitura inutile.